



## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 334 del 05/07/1994

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Parere favorevole ~~sfavorevole~~ <sup>(1)</sup> sulla proposta per la sola regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio <sup>(2)</sup>

Parere favorevole ~~sfavorevole~~ <sup>(1)</sup> sulla proposta per la sola regolarità contabile

Il Responsabile di Ragioneria <sup>(2)</sup>

Parere favorevole ~~sfavorevole~~ <sup>(1)</sup> sulla proposta sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Comunale

Ai sensi dell'art. 55 - comma 5° - Legge 142/1990, si assume l'impegno di spesa e si attesta la relativa copertura finanziaria.

L'Addetto al Servizio

L'anno millenovecento novantatquattro, il giorno cinque del mese di luglio, in Manduria, nel Palazzo Municipale,

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per la straordinaria amministrazione del Comune, Dott. Carlo Sessa, assistito dal Segretario Generale Dott. Eupremio Dimitri, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO il Decreto Legislativo datato 15.11.93 n. 507 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 288 del 9.12.93, il quale prevede, fra l'altro la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a norma dell'art. 4 della legge 23/10/1992, n.421 concernente il riordino della finanza territoriale;

VISTI gli artt. 3 e 36 del suddetto Decreto Legislativo il quale stabilisce che il Comune debba deliberare il Regolamento e le relative tariffe entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo la delibera di approvazione;

RAVVISATA la inderogabile, urgente necessità di dover deliberare nei termini prescritti in attuazione dell'art. 36, 1° comma, il nuovo regolamento e relative tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che, questo Comune, avendo popolazione residente al 31.12.92 di n. 32.000 abitanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto Legislativo appartiene alla classe TERZA ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti suddetti;

VISTA la vigente legge comunale e provinciale

(1) In caso di parere sfavorevole precisare i motivi.

(2) Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze (art. 53, comma 2) L. 142/90.

D E L I B E R A

1) di approvare, come approva, il regolamento e le relative tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e dei diritti sulle pubbliche affissioni che consta di n. 37 articoli con una tabella allegata e che alla presente deliberazione si allega quale parte integrante e sostanziale.


Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ..... 

f.to ..... 



### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi e cioè dal 13.7.94 al 28.7.94 e che contro la stessa NON sono stati prodotti opposizioni o reclami.

MANDURIA n. 29.7.94



IL SEGRETARIO COMUNALE



### INVIO DELLA DELIBERAZIONE

- ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 45 - c. 3 - della legge 142/1990 - foglio N..... del.....
- al CO.RE.CO.:  per iniziativa della stessa Giunta;  per richiesta di un terzo / un quinto di Consiglieri ai sensi dell'art. 45 secondo comma / quarto comma della legge 142/1990 - prot. N..... del.....

### ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione senza invio di copia al CO.RE.CO.
- per decorsi 20 giorni dalla data di ricezione da parte del CO.RE.CO. dell'atto deliberativo o dei chiarimenti forniti dal Comune, senza l'adozione di alcun provvedimento dello stesso Organo di Controllo.
- per presa d'atto da parte del CO.RE.CO. di cui al provvedimento N. 4168 del 1/8/94,

MANDURIA n. 6/8/94

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI  
MANDURIA

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E  
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI

## CAPO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Categoria delle localita' e maggiorazione
- Art. 4 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
- Art. 5 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 6 Attribuzioni del personale addetto
- Art. 7 Presentazione degli atti
- Art. 8 Funzionario responsabile

## CAPO 2°: IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Art. 9 Tipologia e quantita' degli impianti
- Art. 10 Ripartizione degli impianti
- Art. 11 Piano generale degli impianti
- Art. 12 Impianti privati per le affissioni dirette
- Art. 13 Autorizzazioni
- Art. 14 Anticipata rimozione
- Art. 15 Divieti e limitazioni
- Art. 16 Pubblicita' difforme da leggi e regolamenti
- Art. 17 Materiale Pubblicitario abusivo
- Art. 18 Pubblicita' effettuata su mezzi comunali
- Art. 19 Spazi privati per le affissioni

## CAPO 3°: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 20 Norma di rinvio
- Art. 21 Tariffe e determinazione dell'imposta
- Art. 22 Pubblicita' effettuata con veicoli
- Art. 23 Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Art. 24 Pubblicita' sonora

## CAPO 4°: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 25 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 26 Norma di rinvio
- Art. 27 Richiesta del servizio
- Art. 28 Modalita' per le affissioni
- Art. 29 Rimborso dei diritti pagati

## CAPO 5°: DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Riscossione
- Art. 32 Prescrizioni

## Capo 6°: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 Norma finale di richiamo
- Art. 34 Norma transitoria
- Art. 35 Entrata in vigore

Art. 36 Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ambito e scopo del regolamento

1. - Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e, anche mediante invio ad altri Regolamenti comunali, stabilisce le modalit  di effettuazione della pubblicit  e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. - Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicit  e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

Art. 2: classificazione del comune

1. - In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1991 (n. 3200 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Manduria, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe III.

Art. 3: Categoria delle localit  e maggiorazione

1. - Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le localit  del territorio del Comune di Manduria sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. - Appartengono alla categoria speciale le localit  elencate nell'"allegato A", annesso al presente Regolamento, nonch  i, luoghi pubblici, o aperti al pubblico anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto d'ingresso dalle suddette localit , dandosi atto che le localit  inserite nelle categorie speciali sono state individuate in relazione alla loro importanza e centralit  ed hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali come delimitati con apposita deliberazione della Giunta, e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni di contenuto commerciale, installati in categoria speciale, non supera la meta' di quella complessiva.

3. - Alla categoria speciale e applicata la maggiorazione del cento per cento (100%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.

4. - Appartiene alla categoria normale la restante parte

del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

Art. 4: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni.

1. - Il Comune di Manduria gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', nonche' il servizio delle pubbliche affissioni con conseguente riscossione del relativo diritto, tramite un concessionario di cui all'articolo 28 D. Lgs. 507/93.

Art. 5: Tariffe e maggiorazioni

1. - Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalle legge e come indicate nell'allegato B" del presente Regolamento.

2. - Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Art. 6: Attribuzioni del personale addetto

1. - Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicita' e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. - Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti la pubblicita' e le affissioni secondo le modalita' stabilite dalla legge.

Art. 7: Data di presentazione degli atti

1. - La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento e' quella di assunzione dell'atto medesimo a protocollo di servizio.

2. - Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

Art. 8: Funzionario responsabile

1. - La Giunta comunale designa un funzionario responsabile,

il quale, oltre a volgere le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, rappresenta il Comune in sede contenziosa, partecipando, qualora lo ritenga necessario, al dibattimento processuale direttamente o a mezzo di suo delegato.

2. - Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al Comma 1 spettano al concessionario.

CAPO 2°  
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'  
E PER LE AFFISSIONI

---

Art. 9: Tipologia e quantita' degli impianti pubblicitari.

1. - Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicita' e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

2. - La tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel Regolamento comunale.

3. - La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 32000 unita' registrate al 31/12/93, non deve essere inferiore a 18 mq per ogni 1000 abitante art. 18 comma 3.

4. - La superficie indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art. 10: Ripartizione degli impianti.

1. - La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni e' destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

2. - La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non puo' superare il 10% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

Art. 11: Piano generale degli impianti.

1. - Il piano generale degli impianti pubblicitari e' approvato dalla Giunta comunale sentito il parere non vincolante delle Commissioni consiliari competenti.

2. - Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica,

nonche' alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

3. - Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicita' ed alla propaganda di prodotti, attivita' ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall' art. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/92, n. 495, la cui esposizione e' disciplinata dal Regolamento edilizio.

#### Art. 12: Impianti privati per affissioni dirette

1. - Nel rispetto della tipologia e della quantita' degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 10, nonche' della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 11, comma 2, la Giunta comunale puo' concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilita' di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. - La concessione e' disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonche' tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto ( a titolo esemplificativo: spese, modalita' e tempi di installazione, manutenzione, responsabilita' per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).

#### Art. 13: Autorizzazioni

1. - La effettuazione della pubblicita', comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, e' sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalita' stabilite dall'apposito Regolamento comunale, anche nel caso in cui la pubblicita' medesima sia esente da imposta.

2. - Per tutte le altre forme di pubblicita', diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicita' sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicita' in forma ambulante, ecc..), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verra' di volta in volta data d'ordine del Sindaco da parte del Settore Tributi, sentito, per la pubblicita' sonora, il parere del Comando VV.UU., il quale indichera', specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.

3. - L'autorizzazione comunale e' implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicita' temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi

e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzioni di carburante;

b) pubblicita' permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

4. - E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attivita' pubblicitaria di cui all'art. 14, comma 4 - septies, del D.L. 1 Luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 Agosto 1986, n. 488.

5. - Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. - Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicita', agli impianti pubblicitari.

#### Art. 14: Anticipata rimozione.

1. - Nel caso di rimozioni del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avra' diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso e indennita'.

2. - Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicita' entro la data che sara' precisata nell'ordine di rimozione.

3. - La rimozione dovra' riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. - Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicita' nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verra' considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

#### Art. 15: Divieti e limitazioni.

1. - La pubblicita' sonora e' limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati. Essa e' comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.

2. - La pubblicita' a mezzo di aeromobili e' consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro

adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16: Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.

1. - Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. - L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. - Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 17: Materiale pubblicitario abusivo.

1. - Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazioni ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. - Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. - Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. - La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 10 giorni, in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. - A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche e di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

6. - Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle san-

zioni amministrative, anche quelle tributarie. Cio' vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 18: Pubblicita' effettuata su spazi comunali.

1. - Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni di proprieta' comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, ne' l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. - Il canone di affitto o di concessione e' determinato con deliberazione della Giunta Municipale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicita' esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

Art. 19 - Spazi privati per le affissioni.

1. - Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. - Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attivita' di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui e' stata classificata la localita' ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.

3. - Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 10, comma 3, del presente Regolamento.

4. - L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennita' a favore dei proprietari.

CAPO 3°  
IMPOSTA COMUNALE  
SULLA PUBBLICITA'  
-----

Art. 20: Norma di rinvio.

1. - La legge (D. Lgs. 15/11/1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalita' di applicazione della imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicita' ordinaria (art. 12), la pubblicita' effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicita' varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. - Presupposto dell'imposta:

a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;

b) per esercizio di attivita' economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs 15/11/1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonche' qualunque altra attivita' suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. - Modalita' di applicazione dell'imposta:

a) costituisce separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonche' le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;

b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicita', rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

c) e' considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria co-

stituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da piu' moduli componibili;

d) se la forma del mezzo pubblicitario e' tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

#### 4. - Dichiarazione:

a) non costituisce nuova pubblicita' il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario gia' tassato, fatto salvo diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;

b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.

5. - Pagamento dell'imposta: l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato di tacita proroga della pubblicita' annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune..

6. - Attivita' di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali puo' farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

#### Art. 21: Tariffe e determinazione dell'imposta.

1. - Le tariffe e le modalita' di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerata.

#### Art. 22: Pubblicita' effettuata con veicoli in genere.

1. - E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.

2. - La pubblicita' di cui al comma 1 e' da considerarsi pubblicita' annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del vicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

#### Art. 23: Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. - Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell' art. 15 del D. Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalita' di tassazione ivi previste, i mezzi pubbli-

citari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. precitato.

#### Art. 24: Pubblicita' sonora

1. - Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicita'" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicita' sonora.

CAPO 4°  
DIRITTI SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI

---

Art. 25: Servizio delle pubbliche affissioni

1. - Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Manduria costituiscono, servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 26: Norma di rinvio

1. - L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalita' di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalita' per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21, e 22 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. - Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D. Lgs., n. 507/1993 tutti i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva e sempreche' l'affissione degli stessi sia richiesta da Comune medesimo.

3. - Pagamento del diritto:

a) e' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tale fine, presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni e' attivato un apposito ed esclusivo servizio di cassa, che dovra' essere gestito in base a quanto disciplinato dal Regolamento di contabilita'. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario e, comunque, qualsiasi diversa forma deve intendersi eseguita a rischio del debitore ed il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno della acquisizione materiale del materiale del denaro da parte del Comune;

b) in caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualita' di cui all'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

Art. 27: Richiesta del servizio.

1. - Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonche' il materiale da

affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. - Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione e' soggetta alla riserva di accertamento della disponibilita' degli spazi e, comunque, l'affissione potra' essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a cio' costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica.

#### Art. 28: Modalita' per le affissioni.

1. - Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. - In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verra' data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti in categoria speciale.

3. - Presso il servizio affissioni e' tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un'apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.

4. - Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti gia' affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. - Per il diritto di urgenza e' dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

6. - Nella relativa convenzione puo' prevedersi che la maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9, del D. Lgs. n. 507/1993, puo' essere attribuita al concessionario di cui all'art. 28 D. Lgs. n. 507/1993.

7. - Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validita' della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalita' di esecuzione del servizio, nonche' la decadenza di ogni pretesa circa le modalita' stesse.

#### Art. 29: Rimborso dei diritti pagati.

1. - Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. - In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento s'intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO 5°

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30: Sanzioni Tributarie

1. - Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalita' stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93.

Art. 31: Sanzioni Amministrative a mezzo del corpo di Polizia Municipale.

1. - Il comune e' tenuto a vigilare, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. - Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione all'interessati, entro cinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. - Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art.10.

4. - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. - I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

6. - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applica-

no, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

#### Art. 32: Riscossione

1. - Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, e' considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993.

2. - Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta e' versata all'ufficio postale.

3. - E' fatto obbligo di conservare per almeno 3 anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

4. - Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23 comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre e' calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

#### Art. 33: Prescrizioni.

1. - I termini di prescrizione dei diritti del comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalle legge.

CAPO 6°  
DISPOSIZIONI FINALI  
E TRANSITORIE

---

Art. 34: Nome di richiamo

1. - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 35: Norma transitoria.

1. - In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993, i versamenti della imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p..

Art. 36: Entrata in vigore.

1. - Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990, n. 142, e' pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2. - Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, così come riconosciuta con delibera D.G.M. n. 118 del 18/2/94 produce i suoi effetti con decorrenza dal primo gennaio 1994. Pertanto, e' fatto salvo l'obbligo del conguaglio delle maggiori somme dovute per effetto della suddetta classificazione.

Art. 37: Abrogazioni.

1. - Con decorrenza dal primo gennaio 1994 e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26/10/72 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.